



## **Delibera della Giunta Regionale n. 156 del 28/03/2012**

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 1 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale

Oggetto dell'Atto:

**PATTO DI STABILITA' INTERNO ANNO 2012 - DETERMINAZIONI.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

## **PREMESSO**

- a. che, ai sensi dell'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13/12/2010, n. 220, nell'anno 2012 il complesso delle spese finali (impegni e pagamenti) di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotte del 14,6%, per quanto riguarda gli impegni, e del 16,3%, per quanto riguarda i pagamenti;
- b. che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 12/11/2011, n. 183, il complesso delle spese finali in termini di competenza così come sopra calcolate deve essere ulteriormente ridotto di euro 98.398.000,00 fino alla adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, che determina le classi di virtuosità delle regioni a statuto ordinario sulla base della valutazione ponderata di determinati parametri e, per l'effetto, quantifica il grado di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità interno;
- c. che, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 12/11/2011, n. 183, il complesso delle spese finali in termini di cassa così come sopra calcolate deve essere ulteriormente ridotto di euro 89.286.000,00 fino alla adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, che determina le classi di virtuosità delle regioni a statuto ordinario sulla base della valutazione ponderata di determinati parametri e, per l'effetto, quantifica il grado di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità interno;
- d. che, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'obiettivo programmatico della Regione Campania per l'anno 2012, rimodulabile a seguito dell'applicazione dei criteri relativi alle classi di virtuosità, si attesta ad euro 3.737.929.755,11, per quanto riguarda gli impegni, e ad euro 2.528.874.253,03, per quanto riguarda i pagamenti;
- e. che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 12/11/2011, n. 183, il complesso delle spese finali (impegni e pagamenti) è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
  - e.1. delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (lettera a);
  - e.2. spese per la concessione di crediti (lettera b);
  - e.3. delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo (lettera c);

- e.4. delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (lettera d);
- e.5. delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (lettera e);
- e.6. dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (lettera f);
- e.7. delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (lettera g);
- e.8. delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio (lettera h);
- e.9. delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio (lettera i);
- e.10. delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (lettera l);
- e.11. per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (lettera m);
- e.12. delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (lettera n);
- e.13. per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (lettera n-bis);
- e.14. delle spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota

spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato (lettera n-ter);

## CONSIDERATO

- a. che, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 149, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
  - a.1. è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
  - a.2. non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
  - a.3. non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
  - a.4. non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
  - a.5. è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010;

**CONSIDERATO, altresì,**

- a. che il rispetto del patto di stabilità interno è uno degli adempimenti di cui all'intesa prevista dall'art.1, comma 173, della Legge n.311/2004 inseriti nell'Accordo tra Governo e Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro Sanità ex art.1, comma 180, Legge 30 dicembre 2004, n.311 (l'intesa 23 marzo 2005, in attuazione dell'art.1, comma 173, della Legge n.311/2004, prevedeva, tra gli adempimenti da rispettare, al punto d) dell'allegato 1 "*L'adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno*");

## RITENUTO

- a. di dover accantonare prudenzialmente la somma di euro 728.874.253,03 per quanto riguarda l'obiettivo programmatico di cassa (pagamenti) per far fronte alle seguenti criticità:
- a.1. eventuale riduzione dell'obiettivo programmatico 2012 per effetto dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, che determina le classi di virtuosità delle regioni a statuto ordinario sulla base della valutazione ponderata di determinati parametri e, per l'effetto, quantifica il grado di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità interno;
- a.2. rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e dato di cassa effettivo dovuta dalla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente, come da rilievo del M.E.F. in sede di verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Regione Campania;
- a.3. copertura accordi in materia di certificazioni pro soluto delle stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali;
- b. di dover dare priorità con l'eventuale somma residua, in sede di rideterminazione dell'obiettivo programmatico di cassa 2012 e dopo aver definito l'ammontare delle risorse da destinare ai punti a.2 e a.3, alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonchè alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
- c. di dover accantonare prudenzialmente la somma di euro 1.737.929.755,11 per quanto riguarda l'obiettivo programmatico di competenza (impegni) per ridurre l'eccessivo differenziale tra impegni e pagamenti, nonché per far fronte alle esigenze di cui al precedente punto "a", tenendo, altresì, presenti le esigenze di spesa di cui al punto "b";
- d. di dover fissare provvisoriamente l'obiettivo programmatico 2012 della spesa soggetta al patto di stabilità interno in euro 2.000.000.000,00 (impegni) e in euro 1.800.000.000,00 (pagamenti);
- e. di dover suddividere le suddette spese per ciascuna Area Generale di Coordinamento secondo la competenza attribuita dal bilancio gestionale 2012 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 14/2/2012, ovvero, per i capitoli di spesa non più operativi, nel rispetto della competenza attribuita nell'ultimo bilancio gestionale in cui tali capitoli risultavano iscritti;

- f. che, pertanto, la costruzione del tetto programmatico 2012 (impegni e pagamenti) per ciascuna Area Generale di Coordinamento corrisponde a quanto analiticamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- g. di dover allegare sotto la lettera B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il prospetto indicante il tetto programmatico 2012 (impegni e pagamenti) assegnato a ciascuna Area Generale di Coordinamento;
- h. di dover allegare sotto la lettera C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'elenco di tutti i capitoli relativi alle spese degli anni 2007, 2008 e 2009, con indicazione degli impegni e dei pagamenti così come risultanti dal rendiconto generale del medesimo esercizio finanziario, distinti per Area Generale di Coordinamento secondo la competenza attribuita dal bilancio gestionale 2012, ovvero, per i capitoli di spesa non più operativi, nel rispetto della competenza attribuita nell'ultimo bilancio gestionale in cui tali capitoli risultavano iscritti;
- i. di dover demandare a ciascuna Area Generale di Coordinamento, per quanto di propria competenza, la verifica della esatta codificazione delle spese rientranti nel patto di stabilità, comunicando alla competente Area Bilancio, Ragioneria e Tributi entro sette giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento le eventuali modifiche da apportare, ovvero, decorso tale termine, in assenza di richieste di modifiche da apportare, di intendere confermata la codificazione effettuata;
- j. di dover limitare la spesa complessiva, sia per competenza che per cassa, per ciascuna Area Generale di Coordinamento al tetto programmatico di spesa (impegni e pagamenti) come sopra calcolato e verificato relativamente ai capitoli di spesa rientranti nel patto di stabilità interno;
- k. di dover attribuire ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate alla competenza della propria Area dal bilancio gestionale 2012 attraverso un puntuale ed attento coordinamento delle attività di programmazione dei Settori dell'Area, limitando la spesa a quella relativa al personale, al funzionamento, alle rate di mutuo, alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali, nonché ai casi urgenti ed indifferibili, tenendo, altresì, conto che, ai fini dell'obiettivo programmatico di cassa, i pagamenti di obbligazioni già assunte negli esercizi precedenti concorrono con i pagamenti in c/competenza;
- l. di dover stabilire che i Dirigenti competenti per materia diano espressamente atto nei singoli provvedimenti di spesa adottati della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente;
- m. di dover subordinare l'assunzione di nuove obbligazioni giuridiche di natura diversa da quella indicata nel precedente punto "k", derivanti da risorse libere o vincolate iscritte nel bilancio regionale, alla compatibilità con gli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) della Regione, ed in particolare con gli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) assegnati alle Aree Generali di Coordinamento competenti per materia, dandone espressamente atto nel relativo provvedimento da assumere, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato all'Area interessata potrà essere superato solo con l'adozione di un provvedimento della Giunta Regionale che rimoduli i tetti tra le Aree, fermo restando il limite complessivo imposto dalla legge;
- n. di dover subordinare la reinscrizione nel bilancio regionale di risorse vincolate non ancora utilizzate, giusta quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, della L.R. 30/4/2002, n. 7, alla compatibilità delle

obbligazioni giuridiche che ne deriverebbero con gli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) della Regione, ed in particolare con gli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) assegnati alle Aree Generali di Coordinamento competenti per materia, dandone espressamente atto nel provvedimento giuntale di reiscrizione delle suddette risorse in bilancio, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato all'Area interessata potrà essere superato solo rimodulando, nel provvedimento da assumere, i tetti tra le Aree, fermo restando il limite complessivo imposto dalla legge;

- o. di dover attribuire ai Dirigenti competenti per materia, qualora le autorizzazioni di spesa per ragioni sopravvenute non consentano di far fronte a tutti gli impegni contrattuali, l'onere di avviare tempestivamente ogni utile iniziativa affinché l'Amministrazione assuma le opportune determinazioni di tipo contabile, amministrativo, contrattuale o anche normativo per evitare la formazione di debiti pregressi, fermo restando l'obbligo in sede di adozione dei provvedimenti di impegno di spesa dell'accertamento preventivo della compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
- p. di dover demandare ai Coordinatori di Area una prima attività di revisione della spesa concernente l'individuazione di tutte le obbligazioni giuridicamente perfette, distinguendole tra obbligazioni per le quali la controprestazione in favore della Regione è già avvenuta ed obbligazioni per le quali la stessa non si è ancora verificata, per cui le obbligazioni potrebbero essere oggetto di revisione, nonché nell'individuazione delle obbligazioni che matureranno entro l'anno, provvedendo, poi, a fornire alla Giunta Regionale un quadro di tutti i possibili interventi di riduzione della spesa tendenziale e connessi presupposti e/o implicazioni, al fine di consentire l'assunzione, per via amministrativa o per via legislativa, delle opportune iniziative finalizzate alla ottimizzazione degli impieghi delle risorse finanziarie disponibili, tenendo, altresì, presente le criticità emerse in corso di gestione ed assicurando, nel contempo, la tenuta dell'equilibrio complessivo di bilancio sia in termini di competenza che in termini di cassa;
- q. di dover stabilire in sessanta giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento il tempo necessario per completare le operazioni di cui al punto "p", attribuendo all'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi il coordinamento delle attività;
- r. di dover demandare al Coordinatore dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi il monitoraggio delle spese soggette al patto di stabilità interno, al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti dal tetto programmatico di spesa 2012;
- s. di dover dare mandato al Dirigente del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
- t. di dover demandare a successivi provvedimenti il riequilibrio degli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) assegnati alle Aree Generali di Coordinamento sulla scorta della effettiva quantificazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 183/2011;

## VISTE

- a. la legge 13/12/2010, n. 220;
- b. il D.L. 6/7/2011, n. 98 convertito con modificazioni in legge 15/7/2011, n. 111;
- c. il D. L.gs. 6/9/2011, n. 149;
- d. la legge 12/11/2011, n. 183;
- e. la legge regionale 30/4/2002, n. 7;
- f. la legge regionale 27/1/2012, n. 2;
- g. la D.G.R.C. n. 24 del 14/2/2012;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## DELIBERA

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. che l'obiettivo programmatico della Regione Campania per l'anno 2012 si attesta ad euro 3.737.929.755,11, per quanto riguarda gli impegni, e ad euro 2.528.874.253,03, per quanto riguarda i pagamenti;
2. di accantonare prudenzialmente la somma di euro 728.874.253,03 per quanto riguarda l'obiettivo programmatico di cassa (pagamenti) per far fronte alle seguenti criticità:
  - 2.1 eventuale riduzione dell'obiettivo programmatico 2012 per effetto dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, che determina le classi di virtuosità delle regioni a statuto ordinario sulla base della valutazione ponderata di determinati parametri e, per l'effetto, quantifica il grado di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità interno;
  - 2.2 rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e dato di cassa effettivo dovuta dalla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente, come da rilievo del M.E.F. in sede di verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Regione Campania;
  - 2.3 copertura accordi in materia di certificazioni pro soluto delle stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali;
3. di dare priorità con l'eventuale somma residua, in sede di rideterminazione dell'obiettivo programmatico di cassa 2012 e dopo aver definito l'ammontare delle risorse da destinare ai punti 2.2 e 2.3, alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonchè alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa

necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;

4. di accantonare prudenzialmente la somma di euro 1.737.929.755,11 per quanto riguarda l'obiettivo programmatico di competenza (impegni) per ridurre l'eccessivo differenziale tra impegni e pagamenti, nonché per far fronte alle esigenze di cui al precedente punto 2, tenendo, altresì, presenti le esigenze di spesa di cui al punto 3;
5. di fissare provvisoriamente l'obiettivo programmatico 2012 della spesa soggetta al patto di stabilità interno in euro 2.000.000.000,00 (impegni) e in euro 1.800.000.000,00 (pagamenti);
6. di suddividere le suddette spese per ciascuna Area Generale di Coordinamento secondo la competenza attribuita dal bilancio gestionale 2012 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 14/2/2012, ovvero, per i capitoli di spesa non più operativi, nel rispetto della competenza attribuita nell'ultimo bilancio gestionale in cui tali capitoli risultavano iscritti;
7. che, pertanto, la costruzione del tetto programmatico 2012 (impegni e pagamenti) per ciascuna Area Generale di Coordinamento corrisponde a quanto analiticamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8. di allegare sotto la lettera B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il prospetto indicante il tetto programmatico 2012 (impegni e pagamenti) assegnato a ciascuna Area Generale di Coordinamento;
9. di allegare sotto la lettera C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'elenco di tutti i capitoli relativi alle spese degli anni 2007, 2008 e 2009, con indicazione degli impegni e dei pagamenti così come risultanti dal rendiconto generale del medesimo esercizio finanziario, distinti per Area Generale di Coordinamento secondo la competenza attribuita dal bilancio gestionale 2012, ovvero, per i capitoli di spesa non più operativi, nel rispetto della competenza attribuita nell'ultimo bilancio gestionale in cui tali capitoli risultavano iscritti;
10. di demandare a ciascuna Area Generale di Coordinamento, per quanto di propria competenza, la verifica della esatta codificazione delle spese rientranti nel patto di stabilità, comunicando alla competente Area Bilancio, Ragioneria e Tributi entro sette giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento le eventuali modifiche da apportare, ovvero, decorso tale termine, in assenza di richieste di modifiche da apportare, di intendere confermata la codificazione effettuata;
11. di limitare la spesa complessiva, sia per competenza che per cassa, per ciascuna Area Generale di Coordinamento al tetto programmatico di spesa (impegni e pagamenti) come sopra calcolato e verificato relativamente ai capitoli di spesa rientranti nel patto di stabilità interno;
12. di attribuire ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate alla competenza della propria Area dal bilancio gestionale 2012 attraverso un puntuale ed attento coordinamento delle attività di programmazione dei Settori dell'Area, limitando la spesa a quella relativa al personale, al funzionamento, alle rate di mutuo, alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali, nonché ai casi urgenti ed indifferibili, tenendo, altresì,

conto che, ai fini dell'obiettivo programmatico di cassa, i pagamenti di obbligazioni già assunte negli esercizi precedenti concorrono con i pagamenti in c/competenza;

13. di stabilire che i Dirigenti competenti per materia diano espressamente atto nei singoli provvedimenti di spesa adottati della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente;
14. di subordinare l'assunzione di nuove obbligazioni giuridiche di natura diversa da quella indicata nel precedente punto "12", derivanti da risorse libere o vincolate iscritte nel bilancio regionale, alla compatibilità con gli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) della Regione, ed in particolare con gli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) assegnati alle Aree Generali di Coordinamento competenti per materia, dandone espressamente atto nel relativo provvedimento da assumere, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato all'Area interessata potrà essere superato solo con l'adozione di un provvedimento della Giunta Regionale che rimoduli i tetti tra le Aree, fermo restando il limite complessivo imposto dalla legge;
15. di subordinare la reiscrizione nel bilancio regionale di risorse vincolate non ancora utilizzate, giusta quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, della L.R. 30/4/2002, n. 7, alla compatibilità delle obbligazioni giuridiche che ne deriverebbero con gli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) della Regione, ed in particolare con gli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) assegnati alle Aree Generali di Coordinamento competenti per materia, dandone espressamente atto nel provvedimento giuntale di reiscrizione delle suddette risorse in bilancio, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato all'Area interessata potrà essere superato solo rimodulando, nel provvedimento da assumere, i tetti tra le Aree, fermo restando il limite complessivo imposto dalla legge;
16. di attribuire ai Dirigenti competenti per materia, qualora le autorizzazioni di spesa per ragioni sopravvenute non consentano di far fronte a tutti gli impegni contrattuali, l'onere di avviare tempestivamente ogni utile iniziativa affinché l'Amministrazione assuma le opportune determinazioni di tipo contabile, amministrativo, contrattuale o anche normativo per evitare la formazione di debiti pregressi, fermo restando l'obbligo in sede di adozione dei provvedimenti di impegno di spesa dell'accertamento preventivo della compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
17. di demandare ai Coordinatori di Area una prima attività di revisione della spesa concernente l'individuazione di tutte le obbligazioni giuridicamente perfette, distinguendole tra obbligazioni per le quali la controprestazione in favore della Regione è già avvenuta ed obbligazioni per le quali la stessa non si è ancora verificata, per cui le obbligazioni potrebbero essere oggetto di revisione, nonché nell'individuazione delle obbligazioni che matureranno entro l'anno, provvedendo, poi, a fornire alla Giunta Regionale un quadro di tutti i possibili interventi di riduzione della spesa tendenziale e connessi presupposti e/o implicazioni, al fine di consentire l'assunzione, per via amministrativa o per via legislativa, delle opportune iniziative finalizzate alla ottimizzazione degli impieghi delle risorse finanziarie disponibili, tenendo, altresì, presente le criticità emerse in corso di gestione ed assicurando, nel contempo, la tenuta dell'equilibrio complessivo di bilancio sia in termini di competenza che in termini di cassa;
18. di stabilire in sessanta giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento il tempo necessario per completare le operazioni di cui al punto 17, attribuendo all'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi il coordinamento delle attività;

19. di demandare al Coordinatore dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi il monitoraggio delle spese soggette al patto di stabilità interno, al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti dal tetto programmatico di spesa 2012;
20. di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonchè alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
21. di demandare a successivi provvedimenti il riequilibrio degli obiettivi programmatici di spesa (impegni e pagamenti) assegnati alle Aree Generali di Coordinamento sulla scorta della effettiva quantificazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 183/2011;
22. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, a tutte le Aree Generali di Coordinamento ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.